



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

**Determinazione n. 721/2018 del 08-06-2018**

---

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) – ADOZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**VISTA** la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull'istituzione dell'ARPAS;

**VISTA** la Legge Regionale 24/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, sull'organizzazione della Regione;

**VISTA** la Deliberazione 37/6/2014 della Giunta Regionale, sulla nomina del Direttore generale dell'ARPAS,  
;

**VISTO** il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna a Direttore generale dell'ARPAS;

**VISTI** la Deliberazione della Giunta Regionale 6/40/2017 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 67/2017, sulla proroga dell'Ing. Alessandro Sanna a Direttore generale dell'ARPAS, per ulteriori tre anni con decorrenza dal 6 ottobre 2017;

**VISTA** la Determinazione 922/2017 del Direttore generale dell'ARPAS, sul *Regolamento generale e di organizzazione* e sul *Dettaglio organizzativo* dell'ARPAS;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 21/8/2018, sul modello organizzativo ed adempimenti

finalizzati all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 7) del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento è *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali* e che, pertanto, esso si identifica nella persona del legale rappresentante dell'ARPAS;

**RITENUTO** di dover recepire, con adeguamento alle esigenze, alle specificità, alla dimensione e alla struttura organizzativa dell'ARPAS, le Direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 21/8/2018, nella forma di regolamento di attuazione dell'ARPAS;

**RITENUTO** di dover provvedere alla prima attuazione di detto Regolamento con l'incarico delle figure ivi previste dall'art. c. 2, e in particolare il Dirigente Responsabile per la gestione dei *data breach* e il suo sostituto, nonché il Responsabile IT;

**VISTI** i pareri positivi espressi dalla Direttrice dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnico-scientifica.

#### **DETERMINA**

1. di recepire, con adeguamento alle esigenze, alle specificità, alla dimensione e alla struttura organizzativa dell'ARPAS, le Direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 21/8/2018, come declinate nel *Regolamento di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679* allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e di disporre la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ARPAS.
2. di individuare l'ing. Mauro Iacuzzi, direttore del Servizio Supporti direzionali, come Dirigente Responsabile per la gestione dei data breach e l'ing. Ignazia Sesuru come suo sostituto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 allegato alla presente.
3. di individuare il dott. Giuseppe Corda come Responsabile IT ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679* allegato alla presente;
4. di trasmettere la presente Determinazione all'Amministrazione Regionale per opportuna conoscenza.
5. di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
6. di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

**Il Direttore Generale \***  
**ALESSANDRO SANNA**

\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Direzione Generale**  
**Determinazione n. 721/2018 del 08-06-2018**

Si certifica che la determinazione 721/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-06-2018 al 23-06-2018.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

**Il Responsabile \***  
**ALESSANDRO SANNA**

*\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione generale

Servizio Supporti direzionali

**Regolamento in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679  
del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
nonché alla libera circolazione di tali dati  
e che abroga la direttiva 95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati)**

**Giugno 2018**

**Documento allegato alla Determinazione \_\_\_\_\_ /2018**

**Sommario**

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO	3
ARTICOLO 3 – DELEGA DELLE FUNZIONI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	3
ARTICOLO 4 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO	5
ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)	5
ARTICOLO 6 – REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	5
ARTICOLO 7 – PROCEDIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ( <i>DATA BREACH</i> )	5

**Descrizione ultime modifiche**

Prima emissione.

## ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le misure organizzative e procedurali mediante le quali l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) attua i principi e le disposizioni del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE* (di seguito indicato Regolamento (UE) 2016/679).

## ARTICOLO 2 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Con riferimento ai dati personali trattati dall'ARPAS, il titolare del trattamento è l'ARPAS nella persona del/della Direttore/Direttrice generale, suo/sua rappresentante legale *pro tempore*.
2. Il titolare del trattamento assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 anche mediante delega delle relative funzioni ai/alle Direttori/Direttrici di struttura, secondo le rispettive competenze e responsabilità. I/Le Direttori/Direttrici di struttura complessa possono esercitare le predette funzioni anche delegandole ai/alle proprii/proprie Direttori/Direttrici di struttura semplice secondo le relative competenze e responsabilità.

## ARTICOLO 3 – DELEGA DELLE FUNZIONI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Con propria Determinazione il/la Direttore/Direttrice generale delega ai/alle Direttori/Direttrici di struttura complessa le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 aventi ad oggetto:
  - a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
  - b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
  - c) l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - d) l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - e) l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - f) l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - g) la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - h) l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - i) l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - j) la formale individuazione, nelle rispettive strutture organizzative, degli incaricati del trattamento.
2. Con propria Determinazione il/la Direttore/Direttrice generale delega ai Direttori di struttura semplice afferenti alla Direzione Generale e all'Area amministrativa, di concerto e secondo le rispettive competenze e responsabilità, le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 aventi ad oggetto:

- a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
- b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
- c) l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679;
- d) l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g) la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2016/679;
- h) l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
- j) la formale individuazione, nelle rispettive strutture organizzative, degli incaricati del trattamento;
- k) la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- l) l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679;
- m) l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e *policy* da applicare secondo *standard* comuni a tutte le strutture organizzative dell'ARPAS;
- n) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e tutelare i diritti degli interessati (*privacy by design*);
- o) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (*privacy by default*);
- p) la rilevazione e la segnalazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (articolo 29 della Direttiva 95/46/CE), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del RPD, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679;
- q) lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- r) la collaborazione, per quanto di competenza, con il Responsabile della Protezione dei Dati dell'ARPAS, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
- s) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti

ad essa attribuiti.

## **ARTICOLO 4 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

1. Sono incaricati del trattamento i dipendenti e i collaboratori che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento, i quali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 hanno accesso a dati personali e al loro trattamento previa formale designazione e dopo essere stati debitamente istruiti e formati.

## **ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)**

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'ARPAS, con le competenze e le prerogative previste dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, è designato con Determinazione del Direttore generale dell'ARPAS tra:
  - a) i dipendenti dell'ARPAS;
  - b) i dipendenti dell'Amministrazione regionale o degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali che costituiscono il Sistema Regione, come definito dal comma 2 *bis* dell'articolo 1 della Legge Regionale 31/1998;
  - c) professionisti o imprese allo scopo qualificate, in base a un contratto di servizi;
2. Al fine di consentire al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'ARPAS di eseguire i compiti ad esso attribuiti dal Regolamento (UE) 2016/679, l'ARPAS fornisce al medesimo le risorse necessarie per assolvere tali compiti e per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

## **ARTICOLO 6 – REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Il registro delle attività di trattamento del titolare del trattamento svolte sotto la responsabilità dell'ARPAS, è compilato e conservato dalla Direzione Generale dell'ARPAS, che ne cura il costante aggiornamento e revisione.

## **ARTICOLO 7 – PROCEDIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (*DATA BREACH*)**

1. Per violazione dei dati personali (*data breach*) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'ARPAS.
2. Al fine della corretta gestione dei casi di *data breach* Direttore Generale designa con Determinazione un proprio Dirigente Responsabile per la gestione dei *data breach* e un suo sostituto con competenze adeguate per valutare le conseguenze sui diritti degli interessati e gestire la notifica delle violazioni, nonché il Responsabile IT con competenze sugli aspetti tecnici al fine di prevenire e gestire le violazioni.
3. Ogni dipendente o collaboratore che agisce sotto l'autorità del titolare del trattamento, qualora abbia conoscenza del verificarsi di una violazione dei dati personali, avvisa, con immediatezza e comunque entro 24 ore, secondo le modalità indicate con apposita circolare adottata dalla Direzione generale dell'ARPAS, il titolare del trattamento e il Dirigente Responsabile per la gestione dei *data breach* d. In ogni caso, entro il medesimo termine, il dipendente o collaboratore avvisa anche il dirigente della struttura organizzativa presso la quale presta servizio.



4. Non appena viene a conoscenza di un *data breach* che comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, per il tramite del Dirigente Responsabile per la gestione dei *data breach*, notifica la violazione dei dati personali al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Il titolare del trattamento, per il tramite del Dirigente Responsabile per la gestione dei *data breach*, comunica all'interessato la violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679.